

SIT S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Premessa

La presente procedura (la "**Procedura OPC**") è stata aggiornata dal Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. ("**SIT**" o la "**Società**") nella seduta dell'11 giugno 2021 ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato, da ultimo, con le delibere Consob n. 21623 e 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento OPC**"). Tali modifiche entreranno in vigore in data 1 luglio 2021.

Articolo 1

Obiettivi

1. La Procedura OPC individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (le "OPC") realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate.
2. Ai fini dell'individuazione delle OPC ai sensi della Procedura OPC, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.
3. L'organo amministrativo della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura OPC e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

Articolo 2

Responsabili

Fermo restando quanto previsto all'articolo 15 della Procedura OPC, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è l'organo amministrativo della Società.

Articolo 3

Fonti

1. La presente Procedura OPC è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento OPC, come successivamente modificato e integrato, tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura OPC è fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento OPC. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento OPC – in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" e "Parti Correlate" – si intendono automaticamente incorporate nella Procedura OPC e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito specificato:

"Amministratori Coinvolti nell'Operazione" si intendono gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

"Amministratori Indipendenti" si intendono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana al quale SIT ha dichiarato di aderire. In particolare sono Amministratori Indipendenti quelli valutati tali dal Consiglio di Amministrazione della Società all'atto della nomina e successivamente quantomeno in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

“Collegio Sindacale” si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

“Controllante” si intende colui che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e delle società controllanti (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti e i sindaci effettivi).

“Comitato Parti Correlate” si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’articolo 8 della Procedura OPC.

“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” si intende le “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” come definite ai sensi del Regolamento OPC di volta in volta vigente.

“Funzione Responsabile” si intende la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l’organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di Società Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Società Controllata intende compiere.

“Gruppo” si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato (ovvero le Società Controllate).

“Incaricato del Preposto” si intende il soggetto eventualmente incaricato dal Preposto al fine di individuare e segnalare eventuali OPC di cui venisse a conoscenza in qualunque area della struttura interna aziendale.

“Indici di Rilevanza”: ai fini dell’individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite) ai sensi della Procedura OPC, si applicano i seguenti Indici di Rilevanza:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’OPC sono determinate, il controvalore dell’OPC è:

- i. per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii. per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell’OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo;

- (b) indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell’attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di altre attività diverse dall'acquisizione di una partecipazione, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato, pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

Per le finalità del cumulo di OPC di cui all'articolo 11.2 della Procedura OPC, in primo luogo la Società determina la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad essa applicabili, in secondo luogo, per verificare il superamento delle soglie previste nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza, la Società determina la rilevanza del cumulo di OPC, congiuntamente considerate, sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad esso applicabili.

“Operazione con Parti Correlate” o **“OPC”** si intende le operazioni con parti correlate definite come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“OPC di Maggiore Rilevanza” si intendono:

- (a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- (b) le OPC con la società controllante quotata (se esistente), o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%.

“OPC di Minore Rilevanza” si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni di Importo Esiguo” si intendono le OPC il cui valore assoluto è uguale o inferiore ad:

- (a) (i) Euro 100.000, in ragione d'anno, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica; (ii) Euro 300.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un dirigente con responsabilità strategiche; e
- (b) Euro 200.000, in ragione d'anno, qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica.

Fino al raggiungimento delle soglie di valore indicate, le Operazioni di Importo Esiguo concluse con una stessa Parte Correlata si qualificano come operazioni escluse ai fini del presente articolo.

“OPC Ordinarie” le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’Attività Operativa come di seguito definita e della connessa attività finanziaria.

Ai fini della Procedura OPC per “Attività Operativa” si intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”. L’“attività finanziaria” per poter essere considerata “ordinaria” deve essere accessoria allo svolgimento dell’attività operativa (es. non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all’attività operativa in quanto connessi all’attività di investimento).

La Società, al fine di valutare se un’operazione rientri nell’ordinario esercizio dell’Attività Operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa, adotta i seguenti criteri generali:

- (a) oggetto dell’operazione: l’estraneità dell’oggetto dell’operazione all’attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (b) ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della società: la ripetizione regolare di un’operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all’attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- (c) dimensione dell’operazione: un’operazione che rientra nell’attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell’ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- (d) termini e condizioni contrattuali: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
- (e) natura della controparte: nell’ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (es. cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un’organizzazione idonea ad impiegare tale bene).

“Parte Correlata” si intende i soggetti qualificati come tali ai sensi dell’art. 6 della presente Procedura.: **“Preposto”** si intende il soggetto eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione con il compito di ricevere da parte delle Funzioni Responsabili competenti per la singola OPC, nonché dagli Incaricati del Preposto, se nominati, le segnalazioni inerenti l’avvio anche potenziale di un’OPC. Il Preposto è dotato di idonei poteri istruttori e di iniziativa.

“Presidi Equivalenti” si intendono i presidi indicati al successivo articolo 9 della presente Procedura OPC, da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell’OPC qualora, in relazione a una determinata OPC, non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le specifiche regole di composizione.

“Soci Non Correlati” si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“Società Controllata” si intende un’entità qualificata come Società Controllata dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“Società Collegata” indica un’entità qualificata come Società Collegata dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Articolo 5 **Modifiche**

Le delibere sulle modifiche da apportare alla Procedura OPC sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente, nominato dall’organo amministrativo della Società; nel definire eventuali modifiche alla Procedura OPC, l’organo amministrativo della Società identifica quali regole richiedano modifiche allo statuto della Società e delibera previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Articolo 6 **Identificazione delle Parti Correlate**

1. Sono identificati come Parti Correlate i soggetti che risultano ricompresi nelle definizioni previste dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
2. Nell’Allegato 1 si riporta un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali, come vigenti alla data della presente Procedura.
3. La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un’autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di “essere” o “non essere” una Parte Correlata della Società.
4. Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
 - (a) controllano – anche congiuntamente con altri soggetti – la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
 - (b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima,

hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30° giorno di calendario di ogni trimestre dell’anno con decorso dal 1° gennaio di ogni anno, al Presidente dell’organo amministrativo ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l’individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

Articolo 7 **Istruttoria ed approvazione delle OPC**

1. Fermi gli obblighi informativi di cui all’articolo 5 del Regolamento OPC e la riserva di competenza in capo all’organo amministrativo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) del Regolamento OPC, la Società intende avvalersi, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento OPC, della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi, il tutto fintantoché ne sussistano i presupposti. Pertanto la disciplina di cui al

presente articolo 7 troverà applicazione sia con riferimento alla OPC di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza.

2. L'approvazione delle OPC spetta agli organi delegati (di seguito i "**Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di delibera consiliare. Nel caso in cui non esistano Delegati, la competenza per l'approvazione delle OPC spetta all'organo amministrativo. I Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le OPC rispetto alle quali risulterebbero competenti.
3. In ogni caso, le OPC sono approvate previo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
4. Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:
 - (a) la Funzione Responsabile dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato Parti Correlate informazioni complete e aggiornate in merito all'OPC. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate;
 - (b) qualora il Consiglio di Amministrazione nomini un Preposto, la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo a quest'ultimo, ovvero agli eventuali Incaricati del Preposto, tutte le informazioni in merito alla natura della correlazione, ai principali termini e condizioni dell'OPC, alla tempistica, alle motivazioni sottostanti l'OPC nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Preposto provvede a trasmettere all'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato Parti Correlate la suddetta documentazione e supporta il Comitato Parti Correlate nel corso dell'istruttoria;
 - (c) qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 100.000 per singola OPC. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse tenendo conto delle relazioni indicate nel punto 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle OPC medesime.
5. Il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare in tempo utile per l'approvazione dell'OPC il proprio parere e dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'OPC un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'OPC da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'OPC, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato Parti Correlate dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a decidere l'OPC anche gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'OPC.
6. Nel caso in cui l'OPC sia di competenza dell'organo amministrativo, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Inoltre, qualora l'OPC sia di competenza dell'organo amministrativo, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa e, ove richiesto dalla

maggioranza dell'organo amministrativo, dalla partecipazione alla relativa discussione.

7. Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente articolo 7. Qualora l'organo amministrativo intenda sottoporre all'Assemblea l'OPC di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, l'OPC non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
8. Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'OPC, quest'ultimo comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.
9. I Delegati o l'organo amministrativo (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse all'organo amministrativo (nel caso dei Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate in merito all'esecuzione delle OPC. In particolare, per ogni singola OPC devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: (i) la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere; (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione; (iii) le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
10. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle OPC influenzate da tale attività i pareri previsti dal presente articolo 7 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola OPC.

Articolo 8

Comitato Parti Correlate

1. Il Comitato Parti Correlate si compone di 3 amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti.
2. I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 9.
3. Le decisioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza o per procedura scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate, di un unico documento. Il procedimento deve concludersi entro 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 8-bis

Flussi informativi per la verifica della corretta applicazione dei casi di esenzione

1. Gli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate: i) ricevono, almeno una volta all'anno, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi dell'art. 14 della presente Procedura con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Ordinarie che siano concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 14, primo paragrafo, lettera f) della presente Procedura.
2. La Funzione Responsabile provvede a comunicare agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate le informazioni di cui al precedente paragrafo dell'articolo 8-bis della presente Procedura secondo modalità e tempi idonei a consentire il rispetto di quanto previsto da detto articolo.

Articolo 9

Presidi Equivalenti

1. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata OPC su cui il Comitato Parti Correlate sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione di cui all'articolo 8 della Procedura OPC, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:
 - (a) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte Correlata, la decisione del Comitato Parti Correlate è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato Parti Correlate, a condizione che questi siano entrambi Amministratori Indipendenti; ovvero
 - (b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (a) non possa trovare applicazione in quanto all'interno del Comitato Parti Correlate residua un solo Amministratore Indipendente non correlato, il parere di cui al precedente articolo 7 è rilasciato all'unanimità dall'unico Amministratore Indipendente non correlato del Comitato Parti Correlate congiuntamente all'Amministratore Indipendente non correlato più anziano di età;
 - (c) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (b) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente articolo 7 è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica OPC, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero
 - (d) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (c) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente articolo 7 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Articolo 10
Approvazione di Delibere-Quadro

1. Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società direttamente o per il tramite di Società Controllate di una serie di OPC omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "**Delibere-Quadro**").
2. Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
 - (a) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
 - (b) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle OPC oggetto della Delibera-Quadro;
 - (c) il numero massimo previsto delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
 - (d) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale.
3. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della Delibera-Quadro superi la soglia per la determinazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi del successivo articolo 11 della presente Procedura OPC.
4. Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle OPC di cui all'articolo 7 che precede.
5. La Funzione Responsabile ovvero, se nominato, il Preposto riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento.

Articolo 11
Informazione al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento MAR, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, ovvero di Operazioni delle Controllate che si qualificano come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento OPC (il "**Documento Informativo**").
2. La Società predisporre il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da Società Controllate mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 14 della Procedura OPC.
3. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, entro sette

giorni dall'approvazione dell'OPC di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi del presente articolo 11, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, una nuova versione del Documento Informativo. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

4. Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'articolo 11.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell'Indice di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
5. La Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.
6. Nei termini previsti dai precedenti articoli 11.3 e 11.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti.
7. La Società fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
 - (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - (b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;
 - (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
8. Ai fini del precedente articolo 11.7, l'informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi degli articoli 11.1, 11.2 e 11.6 della Procedura OPC, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
9. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento MAR, in occasione di OPC di Minore Rilevanza eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

10. La Società fornisce inoltre l'informativa contabile sulle Operazioni con Parti Correlate nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC.
11. Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-*bis* del d. lgs. n. 58 del 1998, gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate (ivi incluse quelle compiute dalle società controllate) siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e forniscono a quest'ultimo ogni altra informazione e documento richiesti dal medesimo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari al riguardo.

Articolo 12

Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

Qualora un'OPC sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* di cui all'articolo 114, comma 1, del d. lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF"), così come valutata dalla Funzione Responsabile, e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura di *Internal Dealing*" della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento OPC.

Articolo 13

Operazioni di Società Controllate, italiane o estere

1. La Società riceve tempestivamente dalle Società Controllate italiane ed estere, ove esistenti, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute nonché eventuali aggiornamenti.
2. Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, del Gruppo, con Parti Correlate alla Società, si applicano – in quanto compatibili – le previsioni contenute nell'articolo 7 che precede.
3. Le decisioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza o per procedura scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate, di un unico documento. Il procedimento deve concludersi entro 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 14

Casi di esenzione

1. La Procedura OPC non si applica:
 - (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ex articolo 2389, primo comma, del codice civile, ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
 - (c) alle Operazioni di Importo Esiguo;
 - (d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive;
 - (e) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii. la remunerazione assegnata sia coerente individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - (f) alle OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fermo restando in questi casi gli obblighi informativi previsti dalla lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo 13 del Regolamento OPC e fatti salvi gli obblighi di cui al successivo articolo in caso di OPC Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza;
 - (g) alle OPC con o tra Società Controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le OPC con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo articolo 14.3) di altre Parti Correlate della Società;
 - (h) fatto salvo quanto previsto nell'articolo 11 della Procedura OPC, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.
2. Inoltre, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
3. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 14.1(f) che precede in relazione alle OPC Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 11 della Procedura OPC, indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella suddetta lettera (f).
4. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 14.1 (g) che precede (i.e., operazioni con o tra Società Controllate), la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla

valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dai Delegati, i quali potranno avvalersi del parere del Comitato Parti Correlate o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati anche tenuto conto dei criteri indicati da Consob. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel punto 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento.

Articolo 15
Responsabilità di controllo

Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

- (i) sulla conformità della Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento OPC; e
- (j) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura OPC,

e ne riferisce all'assemblea in conformità all'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.

ALLEGATO 1 – (Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali)

Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'art. 6 della presente Procedura, si riporta di seguito un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali, come vigenti alla data della presente Procedura:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

1. Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
2. Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) IAS 24, paragrafo 9.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati IAS 24, paragrafo 12.

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo IAS 24, paragrafo 91.

Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS IAS 24, paragrafo 9.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa IAS 24, paragrafo 9.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente IAS 24, paragrafo 9.

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica IAS 24, paragrafo 10.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

¹ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.